

**Gruppo di Lavoro
Area Crisi e
insolvenza**

VADEMECUM

Profili operativi del sovraindebitamento



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
di Reggio Emilia

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Emilia

**Commissione Studio
“Crisi da sovraindebitamento”**

Monica Montanari – Presidente
Dea Denti
Fabio Gennaro
Eugenio Manfredi

**Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Emilia
Area “Crisi e insolvenza”**

Monica Montanari - Delegato

Gruppo “Composizione della crisi da sovraindebitamento”

Silvana Baroncini
Alessandra Feroldi
Barbara Ferrari
Fabio Gennaro
Eugenio Manfredi
Luigi Mazzocchi

Comitato di redazione “VADEMECUM Profili operativi del sovraindebitamento”

Monica Montanari, Silvana Baroncini, Alessandra Feroldi, Barbara Ferrari, Fabio Gennaro

Segreteria

Via R. Livatino 3 – 42124 Reggio Emilia, Tel. 0522/271112 – 0522/271115

Fax 0522/271367, E-mail: segreteria@odcec.re.it



COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

(art.18, comma 1, del D.L.18 ottobre 2012, n°179
convertito con modificazioni in L.17 dicembre 2012, n°221)

VADEMECUM

Profili operativi del sovraindebitamento





INDICE

Fonte normativa	Pag. 06
Premessa.	
La Legge n.3/2012. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio. L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC).	
Il Regolamento –D.M.202/2014 (G.U.n.21 del 27 gennaio 2015) in vigore dal 28 gennaio 2015. Il Registro degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) ed il Gestore della crisi.	
Disposizioni generali.	Pag. 08
Definizione di sovraindebitamento.	
Definizione di consumatore.	
<i>Check up</i> soggetto sovraindebitato.	
I requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto sovraindebitato.	Pag. 09
Quale procedimento scegliere.	
Chi è il soggetto sovraindebitato.	
Chi non è ammesso ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.	
Quali debiti sono da sistemare e quale procedimento da sovraindebitamento si può adottare.	
Trattamento dei debiti tributari e previdenziali.	Pag. 11
Esdebitazione o <i>fresh start</i>.	Pag. 12
Condizioni di meritevolezza. Casi di esclusione.	
Sanzioni per il debitore sovraindebitato.	
Come attivare i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.	Pag. 13
Istanza nomina Professionista con funzioni di OCC/Gestore della crisi.	
L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Definizione e riferimento normativo.	Pag. 14
Quali funzioni svolge l'OCC o il Gestore della crisi: consulente del sovraindebitato, garante dei creditori, ausiliario del Giudice.	
I controlli dell'Organismo di Composizione della crisi e del Gestore della crisi.	
Responsabilità e sanzioni dell'OCC.	
Requisiti, obblighi del Gestore della crisi e dei suoi Ausiliari.	
Determinazione del compenso dell'OCC.	





Sintesi dei primi adempimenti del Professionista con funzioni di OCC (designato dal Presidente del Tribunale). Pag. 19

Accettazione nomina Professionista con funzioni di OCC.
Istanza accesso banche dati (art.15, comma 10, L.n.3/2012).

Sintesi dei primi adempimenti del Gestore della crisi (incaricato dal Referente dell'OCC iscritto al Registro del Ministero di Giustizia). Pag. 20

Accettazione nomina Gestore della crisi.

Elementi costitutivi della proposta di accordo da sovraindebitamento, del piano del consumatore e della domanda di liquidazione del patrimonio. Pag. 21

Dove si depositano la proposta (di accordo da sovraindebitamento o di piano del consumatore) o la domanda di liquidazione del patrimonio (art.9 e 14-ter L.n.3/2012).

Checklist procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo da sovraindebitamento e piano del consumatore).

Checklist domanda di liquidazione del patrimonio.

La relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Pag. 26

Fac-simile relazione particolareggiata ex art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012.

Repertorio giurisprudenza di merito. Pag. 35

Allegati.

- I. Procedure di composizione a confronto: accordo da sovraindebitamento e piano del consumatore.
- II. Istanza nomina Professionista con funzioni OCC.
- III. Accettazione nomina Professionista con funzioni OCC.
- IV. Istanza accesso banche dati (art.15, comma 10, L.n.3/2012).
- V. Accettazione nomina Gestore della crisi e dichiarazione di indipendenza.





Fonte normativa

Premessa.

Il legislatore ha recepito –su impulso della Convenzione di Nizza e della Comunità europea- dei sistemi di prevenzione e di intervento a sostegno del consumatore ed in particolare anche delle vittime di reati di usura e di estorsione, in modo da alleviarne le situazioni di dissesto economico e finanziario. In tale contesto assume grande rilevanza il capo II della Legge n°3 del 27 gennaio 2012 radicalmente innovata dall'art.18, comma 1, del D.L.18 ottobre 2012, n°179 convertito con modificazioni in L.17 dicembre 2012, n°221 e che disciplina i “**procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio**”.

Sono state introdotte nell'ordinamento misure strutturali dedicate alle esigenze dei soggetti che hanno subito le azioni delittuose di usurai e di estorsori ma anche dei soggetti che si trovano in una situazione di “sovraindebitamento”. E' stato inserito nel sistema legislativo italiano uno strumento concorsuale e non negoziale di tipo transattivo, uno strumento concorsuale soggetto al controllo in sede giudiziale.



Il legislatore ha inoltre istituito la **funzione dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC)** ed in particolare la **figura del “gestore della crisi”** che dovrà assistere il sovraindebitato, svolgendo funzioni di carattere pubblicistico.

La finalità della norma è anche quella di dare impulso alla esdebitazione o *fresh start*. Solo in questo modo, anche quei piccoli imprenditori non fallibili che sono stati travolti dal sovraindebitamento, potranno “ripartire” senza un fardello di debiti.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti è di diritto Organismo di Composizione della Crisi.

E' pertanto evidente il ruolo e la funzione sociale che il Commercialista ricopre nella società civile ai sensi e per gli effetti della Legge n.3/2012, ruolo che il legislatore gli attribuisce attraverso l'istituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi.

In data 28 gennaio 2015 è stato pubblicato sulla G.U. n°21 il Decreto Ministeriale n°202 del 24 settembre 2014 che ha istituito il “*Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n.3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221.*”.

La Legge n.3/2012.

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio. L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

La Legge n.3/2012 disciplina le procedure di composizione della crisi (sezione prima) ossia accordo da sovraindebitamento e piano del consumatore, oltre alla liquidazione del patrimonio (sezione seconda).





La Legge n.3/2012 è così strutturata:

- Disposizioni generali (artt.6-7-8-9 L.n.3/2012)
- Accordo da sovraindebitamento (artt.10-11-12 L.n.3/2012)
- Piano del consumatore (artt.12-bis e 12-ter L.n.3/2012)
- Esecuzione e cessazione dell'accordo e del piano (artt.13-14-14-bis L.n.3/2012)
- Liquidazione del patrimonio (artt.14-ter e seguenti L.n.3/2012)
- Organismo di composizione della crisi (art.15 L.n.3/2012)
- Sanzioni (art.16 L.n.3/2012)

Il Regolamento –D.M.202/2014 (G.U.n.21 del 27 gennaio 2015) in vigore dal 28 gennaio 2015.

Il Registro degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) ed il Gestore della crisi.

Il Regolamento (D.M.n.202/2014) –in vigore dal 28 gennaio 2015- disciplina l'istituzione presso il Ministero della Giustizia del registro degli organismi costituiti da enti pubblici, i requisiti e le modalità di iscrizione al registro, la formazione dell'elenco e la revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Il Regolamento è così strutturato:

- Oggetto e definizioni (artt.1-2 D.M.202/2014)
- Requisiti e procedimento di iscrizione (artt.3-4-5-6-7-8 D.M.202/2014)
- Obblighi dell'organismo e del gestore della crisi (artt.9-10-11-12-13 D.M.202/2014)
- Disposizioni generali e determinazione compensi (artt.14-15-16-17-18 D.M.202/2014)
- Disciplina transitoria (artt.19-20 D.M.202/2014)





Disposizioni generali

Definizione di sovraindebitamento.

L'art.6 della Legge n.3/2012 definisce sovraindebitamento lo stato di *“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

La definizione ricomprende due situazioni distinte ossia:

- Dell'imprenditore o del professionista non fallibile che, proseguendo nella propria attività, si trova nell'irreversibile impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte nei termini concordati con i creditori;
- Della persona fisica con un patrimonio prontamente liquidabile insufficiente a fronteggiare i debiti contratti in relazione alle proprie esigenze di vita.

Definizione di consumatore.

L'art.6, comma 2, lett.b) definisce consumatore *“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.”*

Check up soggetto sovraindebitato.

Dall'esame di uno studio svolto da Banca d'Italia (Quaderno n.149) è possibile delineare l'identikit del sovraindebitato ed altresì un elenco di **situazioni diffuse di sovraindebitamento**.

- Famiglie con a capo una persona tra i 31 e 40 anni, senza titolo accademico, lavoratori autonomi con residenza in una grande città e con reddito medio basso.

- 5 situazioni di sovraindebitamento:

- ❖ Spesa mensile per prestiti erogati copre più del 30% del reddito lordo mensile;
- ❖ Stato di povertà e di indebitamento;
- ❖ Oltre il 25% delle entrate viene destinato a pagare debiti non garantiti;
- ❖ Arretrati pari o superiori ai 3 mesi;
- ❖ Oltre quattro prestiti.





I requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto sovraindebitato

Quale procedimento scegliere.

Per poter scegliere ed accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento più idoneo, occorre verificare quanto segue.

a) Chi è il soggetto sovraindebitato.

- a.1) imprenditore persona fisica non fallibile;
- a.2) socio di società di persone (S.n.c., S.a.s.) o socio/garante di società di capitali (S.p.A., S.r.l.);
- a.3) *start up* innovative (art.25, comma 2, D.L.18.10.2012, n.179 convertito con modificazioni dalla Legge n.221 del 17 dicembre 2012) di qualsiasi dimensione;
- a.4) imprenditore agricolo;
- a.5) consumatore persona fisica;
- a.6) enti e società al di sotto delle soglie di cui all'art.1 R.D.267/42 (Legge Fallimentare) ossia:

a.6.a) attivo patrimoniale: avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito del procedimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;

a.6.b) fatturato: avere realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00;

a.6.c) debiti: avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.



b) Chi non è ammesso ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

- b.1) debitore fallibile ossia tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che svolgono una attività commerciale e superano i limiti dimensionali di cui all'art.1 L.F. (attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00; ricavi superiori ad euro 200.000,00, debiti superiori ad euro 500.000,00).
- b.2) debitore non fallibile e consumatore che hanno commesso atti in frode ai creditori;
- b.3) debitore non fallibile e consumatore che hanno avuto accesso ad un procedimento di composizione della crisi nei 5 anni precedenti la domanda;
- b.4) debitore non fallibile al quale è stato annullato o risolto un accordo da sovraindebitamento (art.14 L.n.3/2012) per causa a lui imputabile;
- b.5) consumatore al quale è stato revocato il piano del consumatore (art.14-bis L.n.3/2012) per causa a lui imputabile;
- b.6) debitore non fallibile e consumatore che hanno fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.






c) Quali debiti sono da sistemare e quale procedimento da sovraindebitamento si può adottare.

- c.1) debiti derivanti dall'attività imprenditoriale o professionale: accordo da sovraindebitamento;
- c.2) debiti derivanti da garanzie in favore di società di capitali: accordo da sovraindebitamento;
- c.3) debiti derivanti da obbligazioni personali o al consumo: piano del consumatore.

La liquidazione del patrimonio rappresenta la fisiologica conseguenza dell'esito negativo (art.14-*quater* L.n.3/2012) delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo da sovraindebitamento e piano del consumatore) o comunque la scelta alternativa finalizzata a mettere a disposizione dei creditori tutti i beni del soggetto sovraindebitato.

In sintesi, è possibile attivare i seguenti procedimenti di composizione e liquidazione del patrimonio a seconda dei requisiti soggettivi ed oggettivi del sovraindebitato.





Trattamento dei debiti tributari e previdenziali

L'art.7, della Legge n.3/2012 recita: *“E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento.”.*

La Legge n.3/2012 non effettua nessun richiamo alla normativa in materia di transazione fiscale.

Del resto la transazione fiscale è strumento riservato al debitore che accede alla procedura di concordato preventivo di cui agli artt.160 e ss L.F. o richiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ex art.182-bis L.F..

Nell’ambito delle procedure concorsuali sopra richiamate, lo strumento della transazione fiscale non è obbligatorio, costitutivo ed essenziale, ma solo eventuale (Corte di Cassazione n.22931/11 e n.22932/11).

Principio generale della proposta di transazione fiscale è quella che i crediti tributari e contributivi privilegiati non possono essere assoggettati ad un trattamento deteriore rispetto a quello proposto ad altri crediti assistiti da privilegi di grado inferiore o caratterizzati da omogeneo interesse economico in caso di suddivisione di classi.

L’art.32, comma 5, D.L.n.185/08 (L.n.2/09) ha esplicitamente limitato l’utilizzo della transazione fiscale per l’**IVA**, alla quale l’art.29, comma 2, D.L.n.78/2010 (L.n.122/10) ha aggiunto le **ritenute** fiscali, alle seguenti condizioni:

- 1) L’importo capitale (IVA e ritenute) può essere **solo oggetto di dilazione**;
- 2) Sanzioni ed interessi possono essere sottoposti a falcidia.

Pertanto, si può facilmente evincere l’analogia con il testo dell’**art.7, comma 1, L.n.3/2012** che recita *“In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.”.*

Infine, l’**art.11, comma 5, L.n.3/2012** prevede che *“l’accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestore di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.”.*





Esdebitazione o *fresh start*

Condizioni di meritevolezza. Casi di esclusione.

E' di particolare rilevanza sociale la finalità della Legge n.3/2012 poiché consente di ottenere l'esdebitazione o *fresh start* ossia la possibilità per i debitori di essere liberati dai propri debiti per consentire il reinserimento nel sistema economico produttivo. Tutto ciò in presenza di **condizioni di meritevolezza** e precisamente:

- Avere cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;
- Non avere ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- Non avere beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- Non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati di cui all'art.16 L.n.3/2012.



Sono **esclusi** dal beneficio i debiti derivanti da:

- obblighi di mantenimento;
- risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale;
- sanzioni penali che non siano accessorie a debiti estinti;
- tributi accertati successivamente all'apertura della liquidazione.

Sanzioni per il debitore sovraindebitato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.16 L.n.3/2012, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni con la multa da euro 1.000,00 ad euro 50.000,00 il debitore che per ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi:

- Aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
- Produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
- Omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012;
- Effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;
- Dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
- Non rispetta intenzionalmente i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.





**Come attivare
i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.**

Istanza nomina Professionista con funzioni di OCC/Gestore della crisi:

- Istanza: vedi *fac-simile* allegato.
- Dove si deposita: presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale ove si trova la residenza o la sede del soggetto sovraindebitato.

In caso di entrata a regime della norma si deposita (in alternativa) presso un Organismo di Composizione della Crisi iscritto nel Registro presso il Ministero della Giustizia (costituito ai sensi e per gli effetti del Regolamento pubblicato in G.U.n.21 del 27.01.2015). Il Referente dell'OCC designa un Gestore della Crisi il quale deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza.

- Spese: contributo unificato euro 98,00 e marca bollo euro 27,00 (in caso di accesso presso il Tribunale).
- Nota di deposito: nota di iscrizione a ruolo (SIVG).





**L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Definizione e riferimento normativo.**

L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è un ente pubblico dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il Regolamento (Decreto Ministeriale del 24 settembre 2014, n.202) pubblicato sulla G.U. n°21 del 27 gennaio 2015.

Sono iscritti di diritto nel Registro, **sezione A**, tenuto presso il Ministero della giustizia:

- 1) Gli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notai;
- 2) Gli organismi di conciliazione costituiti presso la CCIAA ex art.2 L.29.12.1993, n.580;
- 3) Il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art.22, comma 4, lett. a) della Legge 08.11.2000, n.328;
- 4) I gestori della crisi ossia le persone fisiche che hanno i seguenti requisiti:
 - ✓ Laurea magistrale in materie economiche o giuridiche;
 - ✓ Specifica formazione acquisita tramite un corso di specializzazione universitaria (o, comunque, organizzati dalle camere di commercio o dal segretariato generale o dagli ordini in collaborazione con le università) di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore;
 - ✓ Aver effettuato un tirocinio non inferiore a 6 mesi.

Possono altresì costituire gli Organismi, chiedendo l'iscrizione nella **sezione B** del Registro:

- Comuni;
- Province;
- Città metropolitane;
- Regioni;
- Istituzioni universitarie pubbliche.

I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi **possono essere svolte anche da un professionista** o da una società tra professionisti in **possesso dei requisiti** di cui all'**art.28 del R.D. 16 marzo 1942, n.267**, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, **nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato**.

Pertanto possono essere chiamati a svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (OCC):

- a) Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- b) Studio professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c) Coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Quali funzioni svolge l'OCC o il Gestore della crisi: consulente del sovraindebitato, garante dei





creditori, ausiliario del Giudice.

L'Organismo di Composizione della Crisi è chiamato a svolgere funzioni diverse, con l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento ed il buon esito della procedura da composizione della crisi da sovraindebitamento. L'OCC *"assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso"* (art.15, comma 5, L.n.3/2012).

Il gestore della crisi designato dal referente dell'OCC deve eseguire personalmente la sua prestazione (art.12 D.M.n.202/2014).

In sintesi, le **funzioni** sono:

- a) Di **ausilio al debitore** nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa;
- b) Di **organo liquidatore** nella procedura di liquidazione del patrimonio o di **gestore** della liquidazione;
- c) Di **ausilio del giudice** nella redazione della relazione particolareggiata, nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, nel rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano.

I controlli dell'Organismo di Composizione della crisi o del Gestore della crisi.

La funzione dell'OCC o gestore della crisi deve essere esercitata in modo da ricostruire le cause del sovraindebitamento degli ultimi 5 anni, accertando altresì l'esposizione debitoria e le eventuali cause in corso (atti impugnati dai creditori).

L'OCC o gestore della crisi dovrà consultare le banche dati e richiedere certificati ai seguenti uffici:

- 1) Anagrafe Tributaria;
- 2) Centrale Rischi (www.bancaditalia.it, modulo richiesta e PEC);
- 3) Crif (www.crif.it, modulo richiesta e PEC);
- 4) PRA (www.aci.it, modulo richiesta e PEC);
- 5) Agenzia delle Entrate;
- 6) Equitalia;
- 7) Enti Locali;
- 8) Carichi pendenti;
- 9) Visura protesti.



I dati personali acquisiti a norma dell'art.15 L.n.3/2012 *"possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni"*





dalla distruzione medesima.” (art.15, comma 11, L.n.3/2012).

Responsabilità e sanzioni dell'OCC.

La funzione di OCC prevede una responsabilità ex art.16, comma 2 e 3, L.n.3/2012, in caso di:

- **False attestazioni** in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti allegati o alla fattibilità del piano, ovvero nella relazione relativa al piano del consumatore, all'accordo di composizione della crisi o alla liquidazione del patrimonio;
- **Omissione o rifiuto** di un atto dell'ufficio che abbia determinato dei danni per i creditori (non comprende l'ipotesi di omessa enunciazione di informazioni rilevanti).

La punizione consiste nella reclusione da uno a tre anni e una multa da euro 1.000,00 ad euro 50.000,00.

Requisiti, obblighi del Gestore della crisi e dei suoi Ausiliari.

Il gestore della crisi deve possedere **requisiti** di:

- a) qualificazione professionale;
- b) onorabilità.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'**obbligo** di:

- 1) riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio;
- 2) non assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati;
- 3) sottoscrivere una **dichiarazione di indipendenza** in cui attesta:
 - 3.a) **di non essere** legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
 - 3.b) **di non essere** in una delle situazioni previste dall'art.2399 C.C. cioè
 - di non essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art.2382 C.C.);
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
 - di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
 - di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali o dagli altri albi professionali in cui possono essere iscritti i sindaci delle società o di aver perso la qualifica di professore universitario in materie economiche e giuridiche.

La dichiarazione di indipendenza sottoscritta dal gestore della crisi deve essere **comunicata al Tribunale competente** contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.





Determinazione del compenso dell'OCC.

Il Ministero della Giustizia ha emanato il tanto atteso Decreto Ministeriale n.202 del 24 settembre 2014 (pubblicato in G.U. del 27.01.2015 n. 21), contenente le linee guida riguardanti l'istituzione del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), anche con riguardo alle modalità di determinazione dell'onorario dello stesso.

Prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto (**DM 202/2014**) il compenso era determinato tenendo presente il disposto dell'art. 15, comma 9, della Legge n. 3, 27 gennaio 2012, il quale prevedeva un regime transitorio, in base al quale i compensi venivano determinati come di seguito esposto:

- A. **PER L'ACCORDO E PIANO DEL CONSUMATORE:** secondo i parametri previsti per i **Commissari giudiziali** nelle procedure di concordato preventivo, ridotti del 40%;
- B. **PER LA LIQUIDAZIONE DEI BENI:** secondo i parametri previsti per i **Curatori fallimentari**, ridotti del 40%.

Inoltre lo stesso prevedeva che i compensi, in favore dei commissari e dei curatori, fossero calcolati in percentuale (minima e massima) sull'attivo realizzato e sul passivo accertato, secondo scaglioni progressivi.



Successivamente alla pubblicazione del D.M. 202/2014, l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) –**in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato**- calcolerà il proprio compenso facendo riferimento agli artt. 14-15-16-17-18 del decreto in oggetto.

Anche per la determinazione dei **compensi dell'Organismo nominato dal giudice** (art.15, comma 9, L.n.3/2012), si applicano le disposizioni seguenti (art.14, comma 1, D.M.202/2014).

Le **nuove disposizioni** in materia di determinazione del compenso dell'OCC sono:

- ✓ **L'ART. 14**, prevede che l'onorario sia calcolato secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi (artt. da 15 a 18 del decreto in commento) stabilendo, altresì, la condizione che allo stesso organismo di composizione della crisi, spetti un rimborso spese forfettario nella misura ricompresa tra il 10% ed il 15% calcolato sul compenso ed il rimborso integrale per le spese effettivamente sostenute e puntualmente documentate. Le limitazioni previste dai commi precedenti non sono vincolanti nella determinazione del compenso.
- ✓ **L'ART. 15**, regola i criteri di determinazione dei compensi, tenuto conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dei tempi di svolgimento, della complessità dell'incarico e dell'utilizzo di eventuali ausiliari.
- ✓ **L'ART.16**, definisce i parametri con i quali si determina il compenso dell'Organismo, in ipotesi di procedure di accordo da sovraindebitamento e di piano del consumatore in cui sono previste forme di liquidazione dei beni.

I criteri di calcolo sono:

- a. **PER L'ACCORDO DA SOVRAINDEBITAMENTO ED IL PIANO DEL CONSUMATORE PER I QUALI È PREVISTA UNA FORMA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI** (ART.16, comma 1, D.M.202/2014).
- Art. 1, comma 1, D.M. 30/2012





SUL TOTALE ATTIVO REALIZZATO

PARAMETRI				%			
DA	€	-	A € 16.227,08	MIN	12,00%	MAX	14,00%
DA	€	16.227,08	A € 24.340,62	MIN	10,00%	MAX	12,00%
DA	€	24.340,62	A € 40.567,68	MIN	8,50%	MAX	9,50%
DA	€	40.567,68	A € 81.135,38	MIN	7,00%	MAX	8,00%
DA	€	81.135,38	A € 405.676,89	MIN	5,50%	MAX	6,50%
DA	€	405.676,89	A € 811.353,79	MIN	4,00%	MAX	5,00%
DA	€	811.353,79	A € 2.434.061,37	MIN	0,90%	MAX	1,80%
DA	€	2.434.061,37	A € 22.000.000,00	MIN	0,45%	MAX	0,90%

➤ Art. 1, comma 2, D.M. 30/2012

SUL TOTALE PASSIVO ACCERTATO

PARAMETRI				%			
DA	€	-	A € 81.131,38	MIN	0,19%	MAX	0,94%
DA	€	81.131,38	A € 68.000.000,00	MIN	0,06%	MAX	0,46%

b. PER L'ACCORDO DA SOVRAINDEBITAMENTO ED IL PIANO DEL CONSUMATORE PER I QUALI NON È PREVISTA UNA FORMA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI (ART.16, comma 2, D.M.202/2014).

E' previsto che all'OCC spetti, oltre al compenso per la gestione della procedura fino alla fase di omologa, anche un compenso per l'opera prestata successivamente all'omologazione del piano.

c. NELL'IPOTESI DI GRUPPI DI IMPRESE.

Le modalità di determinazione del compenso sono le stesse di cui al punto a., tuttavia, in questo caso, la norma esclude dal calcolo dell'attivo e del passivo, le poste contabili rappresentative dei cd. "movimenti infragruppo" (es. finanziamenti e reciproci ribaltamenti di attivo e di passivo attraverso ripartizioni o compensazioni), le quali, ai fini del calcolo, verranno di fatto reciprocamente "elise", non costituendo poste attive e passive effettive.

Infine, ai commi 4 e 5, l'art. 16, (D.M.202/2014) prevede che:

- I compensi relativi ai punti a. – b. – c., sono ridotti nella misura compresa tra il 15% ed il 40%, in funzione della comprovata minore complessità dell'opera;
- L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può essere comunque superiore al 5% dell'attivo destinato ai creditori, per le procedure che presentano un passivo di ammontare superiore ad € 1.000.000,00 e del 10%, nell'ipotesi in cui la procedura presenti un passivo inferiore all'importo di € 1.000.000,00.

La limitazione è esclusa in presenza di procedure con un attivo inferiore ad € 20.000.

- ✓ **L'ART. 17**, fissa un principio di suddivisione dell'onorario tra gli Organismi che si sono avvicendati nella gestione della procedura, improntato ad un **criterio di proporzionalità**, in funzione del lavoro effettivamente svolto da ciascuno di essi.
- ✓ **L'ART. 18**, regola la determinazione del compenso nei casi di procedimento di **LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**. Il compenso spettante al liquidatore si calcola applicando una percentuale sul totale dell'attivo liquidato e sul totale del passivo accertato, richiamando altresì le medesime condizioni di cui all'art. 16, D.M.202/2014 (ovvero l'art.1, comma 1 e 2, D.M.30/2012).





**Sintesi dei primi adempimenti del Professionista con funzioni di OCC (designato dal
Presidente del Tribunale)**

Accettazione nomina Professionista con funzioni di OCC:

- Istanza di accettazione: vedi *fac-simile* allegato.
- Dove si deposita: Cancelleria Fallimentare.
- Spese: zero.

Istanza accesso banche dati (art.15, comma 10, L.n.3/2012):

- Istanza: vedi *fac-simile* allegato.
- Dove si deposita: Cancelleria Fallimentare.
- Spese: zero.





**Sintesi dei primi adempimenti del Gestore della crisi (incaricato dal Referente dell'OCC
iscritto al Registro del Ministero di Giustizia)**

Accettazione nomina Gestore della crisi:

- Istanza di accettazione: vedi *fac-simile* allegato.
- Dove si deposita: Segreteria dell'OCC.
- Dichiarazione di indipendenza: vedi *fac-simile* allegato.
- Dove si deposita: Cancelleria Fallimentare al momento del deposito della proposta.





Elementi costitutivi della proposta di accordo da sovraindebitamento, del piano del consumatore e della domanda di liquidazione del patrimonio

Dove si depositano la proposta (di accordo da sovraindebitamento o di piano del consumatore) o la domanda di liquidazione patrimonio (art.9 e 14-ter L.n.3/2012):

- Dove si deposita: Cancelleria Fallimentare del Tribunale ove si trova la residenza o la sede del soggetto sovraindebitato.
- Spese: zero.
- Nota di deposito: nota di iscrizione a ruolo (SICC).





CHECKLIST

procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo da sovraindebitamento e piano del consumatore)

La proposta ed il piano che costituiscono l'accordo da sovraindebitamento o il piano del consumatore devono esporre i seguenti elementi, pena la inammissibilità o la improcedibilità della domanda:

- ✓ (art.7, comma 1, primo periodo) il pagamento integrale dei crediti impignorabili ex art.545 C.p.C.
- ✓ (art.7, comma 1, primo periodo) le scadenze di pagamento dei crediti
- ✓ (art.7, comma 1, primo periodo) modalità di pagamento
- ✓ (art.7, comma 1, primo periodo) eventuali garanzie
- ✓ (art.7, comma 1, primo periodo) modalità di eventuale liquidazione
- ✓ (art.7, comma 1, secondo periodo) attestazione OCC su incapienza dei beni oggetto di prelazione
- ✓ (art.7, comma 1, terzo periodo) solo dilazione dei pagamenti tributi UE (IVA e ritenute)
- ✓ (art.7, comma 1, terzo periodo) affidamento patrimonio ad un gestore
- ✓ (art.8, comma 2) sottoscrizione di terzi a garanzia
- ✓ (art.8, comma 4) moratoria sino a massimo 1 anno dall'omologa per i creditori privilegiati
- ✓ (art.9, comma 1) deposito ricorso presso agenzie fiscali, anche locali
- ✓ (art.9, comma 2) elenco creditori con indicazione dei crediti (e prelazioni)
- ✓ (art.9, comma 2) elenco beni





- ✓ (art.9, comma 2) elenco atti dispositivi degli ultimi 5 anni
- ✓ (art.9, comma 2) dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni
- ✓ (art.9, comma 2) attestazione OCC circa la fattibilità del piano
- ✓ (art.9, comma 2) elenco spese correnti di sostentamento
- ✓ (art.9, comma 2) composizione del nucleo familiare
- ✓ (art.9, comma 2) certificato di stato di famiglia
- ✓ (art.9, comma 3) se imprenditore, deposito scritture contabili e dichiarazione che ne attesta conformità all'originale
- ✓ (art.9, comma 3-bis) (se consumatore) relazione particolareggiata OCC su:
 - a) Cause indebitamento
 - b) Diligenza spiegata nell'assumere obbligazioni
 - c) Esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni
 - d) Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni
 - e) Atti impugnati dai creditori
 - f) Giudizio su completezza e attendibilità della documentazione
 - g) Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.



Se la *checklist* è completa può essere fissata dal Giudice l'udienza ex art.10 (per l'accordo da sovraindebitamento) o ex art.12-bis (per il piano del consumatore).





CHECKLIST domanda di liquidazione del patrimonio

La domanda di liquidazione del patrimonio deve esporre i seguenti elementi:

- ✓ (art.9, comma 2) elenco creditori con indicazione dei crediti e delle prelazioni
- ✓ (art.9, comma 2) elenco beni
- ✓ (art.9, comma 2) elenco atti dispositivi degli ultimi 5 anni
- ✓ (art.9, comma 2) dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni
- ✓ (art.9, comma 2) attestazione OCC circa la fattibilità del piano
- ✓ (art.9, comma 2) elenco spese correnti di sostentamento
- ✓ (art.9, comma 2) composizione del nucleo familiare
- ✓ (art.9, comma 2) certificato stato di famiglia
- ✓ (art.9, comma 3) se imprenditore, deposito scritture contabili e dichiarazione che ne attesta conformità all'originale
- ✓ (art.14-ter, comma 3) inventario
- ✓ (art.14-ter, comma 3) relazione particolareggiata OCC su:
 - a) Cause indebitamento
 - b) Diligenza spiegata nell'assumere obbligazioni
 - c) Esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni
 - d) Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni
 - e) Atti impugnati dai creditori
 - f) Giudizio su completezza e attendibilità della documentazione
- ✓ (art.14-ter, comma 5) è inammissibile se la documentazione non consente di





ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore



Se la *checklist* è completa può essere fissata dal Giudice l'udienza ex art.14-*quinquies* L.n.3/2012.



**LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)**

Il designato OCC/Gestore della crisi -all'esito dei controlli e delle verifiche eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art.15 L.n.3/2012- deve depositare una relazione particolareggiata.

Il contenuto della relazione particolareggiata è disciplinato dall'art.9, comma 3-*bis* L.n.3/2012 (da allegare al piano del consumatore) e dall'art.14-*ter*, comma 3, L.n.3/2012 (da allegare alla domanda di liquidazione del patrimonio).

Il *fac-simile* seguente è quello di una relazione da allegare ad una domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14-*ter*, comma 3, L.n.3/2012.





Tribunale di REGGIO EMILIA

Cancelleria Fallimentare

V.G.n.../....

ROSSI MARIO

FAC-SIMILE

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012**

Giudice Delegato

Dott.

Organismo di Composizione della Crisi/Gestore della Crisi

Dott./Dott.ssa





**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
CANCELLERIA FALLIMENTARE**

**LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
SOVRAINDEBITAMENTO Legge 27 gennaio 2012, n°3**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)**

Il/La sottoscritta **Dott/Dott.ssa** (c.f.:), con studio in Reggio Emilia via
n°..., Tel.0522/..... fax0522/....., PEC:@odcec.re.legalmail.it,

PREMESSO

- a) Che in data il Giudice delegato, Dott., ha nominato il/la Dott/Dott.ssa con studio in Reggio Emilia via n...., per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento n..../... promosso dal Signor Rossi Mario;
- b) Che lo/la scrivente ha accettato l'incarico con istanza depositata in data;
- c) Che ha chiesto ed ottenuto -in data- l'autorizzazione del Giudice ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma 10, L.n.3/2012;

VERIFICATO

- 1) Che il signor Rossi Mario si trova in situazione di sovraindebitamento ex art.6, comma 2 lett. a), L.n.3/2012 ossia in *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- 2) Che non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n.3/2012;
- 3) Che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n.3/2012;
- 4) Che non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14-bis della Legge n.3/2012;





5) Che il Signor Rossi Mario si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale del , a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

tutto ciò premesso

DEPOSITA
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012.





INDICE

PREMESSA.

1) PROPOSTA E PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.

2) ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI E CIRCOLARE AI CREDITORI.

3) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE

OBBLIGAZIONI.

- 3.a) Rilascio garanzie fideiussorie.
- 3.b) Mutui ipotecari.
- 3.c)

4) RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Premessa.

- 4.a) "

5) SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

- 5.a) Centrale Rischi dal mese di al mese di
- 5.b) Attestazione Equitalia Centro S.p.A..
- 5.c) Attestazione Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia.
- 5.d) Attestazione CRIF.
- 5.e) Visura protesti.
- 5.f) Carichi pendenti.

6) ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI.

- 6.a) Atti del debitore impugnati dai creditori: causa revocatoria immobiliare.

7) GIUDIZIO DI COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOVRAINDEBITATO.

- 7.a) Richiesta di nomina OCC e deposito relazione particolareggiata ex art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012.
- 7.b) Richiesta di nomina OCC e deposito attestazione ex art.7, comma 1, L.n.3/2012: esistenza/inesistenza ipotesi di soddisfazione non integrale dei creditori muniti di ipoteca.
- 7.c) Elenco documentazione domanda di liquidazione: *check list*.

8) NOTIZIA ALLE AGENZIE FISCALI E AGLI ENTI LOCALI.





8.a) Adempimento a carico dell'OCC: comunicazione PEC.

CONCLUSIONE.

- I. Liquidazione del patrimonio art.14-*quater* L.n.3/2012: modalità di liquidazione e nomina di un liquidatore/gestore.
- II. Elenco crediti nell'ordine dei privilegi.
- III. Giudizio di completezza deposito documenti.
- IV. Attestazione di fattibilità del piano di liquidazione.

ALLEGATI:

- 1) Richiesta precisazione credito (istituti di credito, società di leasing, società finanziarie, ecc.);
- 2) Comunicazioni Comune (..);
- 3) Comunicazione Equitalia;
- 4)





CONCLUSIONE.

I. Liquidazione del patrimonio ex art.14-*quater* L.3/2012: modalità di liquidazione e nomina di un liquidatore/gestore.

La nomina di un liquidatore/gestore del patrimonio (in possesso dei requisiti ex art.28 R.D.n.267/1942, come sancito dall'art.7, comma 1, L.n.3/2012) consente anche di gestire la proprietà di...

Tenuto conto che l'art.14-*undecies* prevede l'apprensione alla liquidazione dei beni sopravvenuti nei quattro anni successivi all'apertura della liquidazione, si rileva che il debitore ha correttamente individuato le passività che dovranno essere sostenute ossia (Irpef, contributo bonifica, ecc.).

Infine il sovraindebitato ha indicato modalità competitive e tempi di liquidazione idonei a conseguire gli obiettivi richiesti dalla L.n.3/2012 in materia di esdebitazione.

II. Elenco crediti nell'ordine dei privilegi.

Tutto ciò premesso, lo/la scrivente OCC ha verificato che il sovraindebitato signor Rossi Mario ha presentato domanda di liquidazione del patrimonio destinata al soddisfacimento dei seguenti crediti indicati nell'ordine delle preferenze:

- a) Del 100% del compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura;
- b) Del 100% delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano (compreso le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli incarichi conferiti per l'introduzione del presente procedimento);
- c) Del 100% dei crediti assistiti da cause di prelazione (ipoteca e pegno su titoli), salvo eventuali rinunce esplicite dei creditori privilegiati e comunque nei limiti della capienza dei beni oggetto del privilegio (vedi art.7, comma 1, L.n.3/2012);
- d) Dei creditori chirografari, in misura percentuale.

III. Giudizio di completezza deposito documenti.

Ai fini del perfezionamento della domanda di liquidazione del patrimonio, lo/la scrivente OCC è tenuto/a a rilasciare giudizio di completezza del deposito dei documenti richiesti dalla L.n.3/2012.

A conclusione della presente relazione ex art.14-*ter*, comma 3, L.n.3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, il/la sottoscritto/a OCC

rilevato

- ✓ Che è stata esaminata la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14-*ter* e ss L.n.3/2012 che prevede – da parte del signor Rossi Mario- la cessione di tutti i beni e dei diritti esistenti e futuri in favore dei creditori;





- ✓ Che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art.14-ter L.n.3/2012;
- ✓ Che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

ritenuto

- ✓ Che i controlli e le verifiche -eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai consulenti- consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- ✓ Che i dati esposti nella domanda di liquidazione ex art.14-ter e ss L.n.3/2012, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all'art.9, comma 3, L.n.3/2012 trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- ✓ Che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato e che vengono cedute ai creditori;
- ✓ Che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- ✓ Che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione come proposta ai creditori;
- ✓ Che a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione ed alla tempistica degli eventi sopra indicati, potrebbero registrarsi degli scostamenti, ad oggi non ipotizzabili, tra alcuni valori preventivati nel piano proposto ed i valori che si realizzeranno al momento della concreta esecuzione della liquidazione;

il/la scrivente Organismo di Composizione della Crisi

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.14-ter, comma 3, lettera e) della L.n.3/2012.

Reggio Emilia,(...).....2015

L'Organismo di Composizione della Crisi/gestore della crisi

Dott/Dott.ssa

IV. Attestazione di fattibilità del piano di liquidazione.





Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 2, L.n.3/2012, il/la scrivente Organismo di Composizione della Crisi

verificata

- La completezza della documentazione depositata con la domanda di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento ex art.14-ter e ss L.n.3/2012;
- L'attendibilità dei dati forniti direttamente dal sovraindebitato e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art.15 L.n.3/2012;

ATTESTA

la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio che il signor Rossi Mario intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Con osservanza.

Reggio Emilia, ..(..) 2015

L'Organismo di Composizione della Crisi/gestore della crisi

Dott./Dott.ssa.....





REPERTORIO GIURISPRUDENZA DI MERITO

Tribunale di Vicenza, 8 luglio 2013

Nel contesto della procedura di liquidazione dei beni prevista dall'articolo 14-ter legge 27 gennaio 2012, n.3, il Tribunale del luogo di residenza del debitore può procedere alla nomina dell'organismo di composizione della crisi al fine di ottenere la produzione della relazione di quest'ultimo circa la natura e le cause dell'indebitamento del debitore.

Tribunale di Pistoia, Decreto 27 dicembre 2013

I crediti anche quelli dotati di privilegio possono essere ridotti in accordo o unilateralmente purché la misura indicata non sia pregiudizievole rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla stessa normativa: il **parametro di riferimento** con riguardo alla liquidazione non è rappresentata dalle procedure esecutive individuali, bensì dalla procedura di liquidazione disciplinata dagli artt.14 e seguenti della legge in analisi.

Tribunale di Cremona, Decreto 17 aprile 2014

L'imprenditore agricolo che deposita proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, pur non essendo obbligato alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione dei bilanci, **non è esonerato dal deposito di documentazione** che consenta di ricostruire la sua situazione patrimoniale ed economica, ex art.7, comma 2, lett. d), L.n.3/2012, dovendo provvedere alla redazione di documenti riepilogativi a ciò finalizzati.

Tribunale di Busto Arsizio, Decreto 15 settembre 2014

Il complesso ed articolato meccanismo di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la presentazione di un piano del consumatore, prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che alla "proposta" (corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9 comma 2, avente i requisiti di ammissibilità indicati all'articolo 6 comma 2 ed accompagnata dalla relazione di cui all'articolo 9 comma 3-bis) segua l'omologazione (art. 12-ter) e quindi l'esecuzione (disciplinata dall'art.13).

Tribunale di Bergamo, Decreto 12 dicembre 2014

Il giudice deve valutare sia la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt.7, 8 e 9, sia l'assenza di atti in frode ai creditori, la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, la **meritevolezza soggettiva del consumatore** (che non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinando colposamente lo stato di indebitamento) ed, in caso di contestazioni sulla convenienza, che il piano proposto consenta la possibilità di soddisfazione del credito in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Tribunale di Pistoia, Decreto 17 novembre 2014

Nella procedura di sovraindebitamento allestita (accordo da sovraindebitamento) dai soci illimitatamente responsabili della società il cui concordato sia stato omologato potranno appostare i debiti sociali di cui





rispondono personalmente nei limiti di cui alla falcidia concordataria. Non sembra implausibile una soluzione che consenta la creazione di una classe di creditori sociali irrilevante rispetto al calcolo della maggioranza e senza diritto di voto (del resto, il voto di chi trova soddisfazione esterna potrebbe valutarsi come deresponsabilizzato), in quanto destinata ad essere soddisfatta non nell'ambito della procedura di sovraindebitamento, ma direttamente in quella concordataria. In definitiva, si tratterebbe di creditori estranei (categoria ormai non ignota anche nel concordato preventivo) rispetto ad una **procedura elettivamente diretta alla ristrutturazione dei debiti personali**, in quanto i **crediti sociali trovano la sede di composizione naturale nel collegato concordato della società**.

Tribunale di Bergamo, Decreto 12 dicembre 2014

E' consumatore solo quel debitore che sia persona fisica e che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e che, come tale appunto, merita una particolare attenzione. Ai fini dell'**individuazione del consumatore** occorre allora verificare le modalità dell'atto concluso, le forme utilizzate, le circostanze di tempo e di luogo di esso per svelare se l'oggetto dell'attività possa ritenersi destinato al soddisfacimento di bisogni inerenti la sfera privata, personale o familiare; solo infatti il soggetto che con determinati atti soddisfi bisogni di carattere personale o familiare può essere considerato consumatore, meritevole di una particolare attenzione normativa, e non invece colui che pur agendo al di fuori della propria attività professionale agisca in vista di scopi ad essa comunque connessi.

Tribunale di Bergamo, Decreto 12 dicembre 2014

La qualità di debitore principale attrae quella di fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. Pertanto l'origine ingente dei debiti del proponente (fideiussore di società poi fallita) qualifica l'attività del sovraindebitato come **estranea al consumo** inteso come soddisfacimento di esigenza personale o familiare del debitore. Ne consegue nella specie l'inammissibilità del piano in quanto proposto da soggetto non legittimato ad avvalersi di tale strumento.

Tribunale di Reggio Emilia, Decreto 11 marzo 2015

L'articolo 10, terzo comma, della legge 27 gennaio 2012 n°3 prevede testualmente che *"all'udienza"* (fissata ai sensi dell'articolo 10 per la discussione dell'accordo) *"il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1..."*. Il testo di legge va interpretato, a mente dell'articolo 12 delle preleggi, secondo il significato fatto palese dalle parole utilizzate dal legislatore e secondo la connessione di esse.

Ora, l'utilizzo del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo del tribunale: quest'ultimo, pertanto, una volta che ravvisi il compimento di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza di una iniziativa in tal senso, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell'accordo, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza o dalla convenienza dell'accordo proposto.

Tribunale di Reggio Emilia, Decreto 11 marzo 2015

In presenza di un *trust sham* (ossia meramente apparente) diretto a sottrarre alla garanzia generica dei creditori i beni oggetto dell'atto di conferimento, è evidente che l'articolo 15, primo comma, lettera e) della legge n°364/1989 e l'inderogabilità dell'articolo 2740 codice civile impediscano il riconoscimento del *trust* costituito





dal sovraindebitato. Pertanto, sussistendo un **atto in frode** compiuto in data antecedente alla presentazione del ricorso per sovraindebitamento, l'accordo proposto ai creditori non può essere omologato.

Tribunale di Modena, Decreto 17 marzo 2015

Quando la proposta prevede tempi diluiti nel decennio, tale **termine** non è accettabile in quanto non **"ragionevole"**, dovendosi applicare tale principio anche alla procedura di composizione della crisi, posto che si tratta di limite legale implicito laddove non sia frutto di un accordo con il singolo creditore ma della volontà della maggioranza, essendo posto a tutela di una lecita causa in concreto del procedimento (Cass. SS.UU., sent.n.1521/2013). Nella disponibilità della maggioranza sono solo le modalità di soddisfacimento e non altri diritti dei singoli creditori.





ALLEGATI

- I. Procedure di composizione a confronto: accordo da sovraindebitamento e piano del consumatore.
- II. Istanza nomina Professionista con funzioni OCC.
- III. Accettazione nomina Professionista con funzioni OCC.
- IV. Istanza accesso banche dati (art.15, comma 10, L.n.3/2012).
- V. Accettazione nomina Gestore della crisi e dichiarazione di indipendenza.





ALLEGATO I

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI A CONFRONTO: ACCORDO DA SOVRAINDEBITAMENTO e PIANO DEL CONSUMATORE

RIFERIMENTI NORMATIVI	LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 (con le modifiche apportate dal D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012)	
SOGGETTI DESTINATARI	IMPREDITORE NON FALLIBILE /PROFESSIONISTA. Non sono fallibili gli imprenditori che non esercitano attività commerciale, gli enti pubblici; gli imprenditori commerciali che nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, hanno avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore ad euro 300.000,00 e ricavi lordi annui non superiori ad euro 200.000,00 (art.1 R.D 267/1942).	CONSUMATORE Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, co.1, lett.b).
CAUSE DI INAMMISSIBILITA' (art.7, co.2)	a) Essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quella in esame; b) Aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti a procedure di composizione della crisi; c) Aver subito, per cause imputabili allo stesso debitore, procedimenti di impugnazione e risoluzione dell'accordo o di revoca e cessazione degli effetti del piano del consumatore.	
SOVRAINDEBITAMENTO: DEFINIZIONE	Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art.6, co.1, lett.a).	
TIPOLOGIE DI PROPOSTA	ACCORDO DA SOVRAINDEBITAMENTO: Il debitore, imprenditore non assoggettabile a procedure concorsuali o professionista, in situazione di sovraindebitamento, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, può proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori (es: cessione di beni, cessione crediti anche futuri, ecc...), anche suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per le eventuali liquidazioni dei beni. E' possibile prevedere il pagamento parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione del bene/i su cui insiste la causa di prelazione. Il piano può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato ai creditori (art. 7 co.1).	PIANO DEL CONSUMATORE: Il debitore che ha assunto obbligazioni estranee all'attività imprenditoriale o professionale, in situazione di sovraindebitamento, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, può proporre ai propri creditori un piano contenente le stesse previsioni dell'accordo di ristrutturazione. Pertanto, il piano del consumatore assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, deve prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori (es: cessione di beni, cessione crediti anche futuri, ecc...), anche suddivisi in classi, indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per le eventuali liquidazioni dei beni. E' possibile prevedere il pagamento parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione del bene/i su cui insiste la causa di prelazione. Il piano può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, custodia e





	<p>Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti ad assicurarne l'attuabilità. (art. 8, co.1).</p> <p>La proposta di accordo <u>con continuazione dell'attività</u> di impresa può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione. (art. 8, co. 2) .</p> <p>La proposta deve contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenzioni pendenti e deve essere trasmessa a cura dell'OCC, non oltre 3 giorni dal deposito in Tribunale, all'agente della riscossione, agli uffici fiscali e agli enti locali (art. 9, co.1)</p>	<p>distribuzione del ricavato ai creditori (art. 7 co.2).</p> <p>Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti ad assicurarne l'attuabilità. (art. 8, co.1).</p> <p>Il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione. (art. 8, co. 2)</p> <p>La proposta deve contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenzioni pendenti e deve essere trasmessa a cura dell'OCC, non oltre 3 giorni dal deposito in Tribunale, all'agente della riscossione, agli uffici fiscali e agli enti locali (art. 9, co.1)</p>
<p>ALLEGATI (art. 9, co. 2, 3 e 3-bis)</p>	<p>Unitamente alla proposta di accordo devono essere depositati:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;- l'elenco di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;- l'attestazione di fattibilità del piano;- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dallo stato di famiglia;- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente alla dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.- Attestazione OCC in caso di pagamento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca che ne attesti il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione del bene/i su cui insiste la causa di prelazione. (art. 7, co.1)	<p>Unitamente al piano del consumatore devono essere depositati:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;- l'elenco di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;- l'attestazione di fattibilità del piano;- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dallo stato di famiglia;- Attestazione OCC in caso di pagamento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca che ne attesti il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione del bene/i su cui insiste la causa di prelazione. (art. 7, co.1);- relazione particolareggiata dell'OCC che contenga l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati





		dai creditori (giudizio di meritevolezza), il giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
TRIBUNALE COMPETENTE (Art. 7, co.1; art. 9, co.1)	L'accordo di ristrutturazione deve essere depositato presso il Tribunale ove ha la sede il debitore (imprenditore/professionista). Allo stesso Tribunale si può presentare reclamo avverso i provvedimenti adottati dal giudice nel corso della procedura. Il Tribunale può decidere sull'annullamento o la risoluzione dell'accordo su istanza di ogni creditore (art. 14).	Il piano del consumatore deve essere depositato presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore (consumatore). Allo stesso Tribunale si può presentare reclamo avverso i provvedimenti adottati dal giudice nel corso della procedura. Il Tribunale può dichiarare la revoca e la cessazione di diritto degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, su istanza di ogni creditore (art. 14-bis).
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI-OCC	Gli Organismi di composizione della crisi (OCC), svolgono un ruolo di supporto per il debitore, di tutela dei creditori e di ausilio al Giudice Delegato. Essi, infatti, assistono al debitore nella predisposizione del dell'accordo/piano (art. 7, co. 1 e 1-bis); ne attestano la fattibilità; assumono ogni iniziativa funzionale alla predisposizione della proposta, al raggiungimento dell'accordo, alla esecuzione dell'accordo/piano del consumatore (art. 15, co. 5). Si possono ipotizzare, pertanto, anche compiti di "mediazione" con i creditori. Verificano la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati; attestano la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, co. 2 (art. 15, co. 6). Nel piano del consumatore predispongono una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 9, co. 3-bis. Nell'accordo del consumatore predispongono una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento del quorum. Eseguono le pubblicità ed effettuano le comunicazioni disposte dal giudice (art. 15, co 7). Possono svolgere la funzione di liquidatore o gestore della liquidazione, quando il giudice lo dispone (art. 15, co. 8). Se autorizzati dal giudice, hanno accesso alle banche dati di cui all'art. 15, co. 10, nel rispetto della privacy e del codice deontologico. Verificano l'identità e la rappresentatività dei creditori, assumendo un ruolo pubblicitario di garanzia ed autenticità; vigilano sull'adempimento dell'accordo e si impegnano a risolvere le difficoltà insorte nell'esecuzione; comunicano la proposta all'agente della riscossione, agli uffici fiscali e agli enti locali. Possono essere organismi di composizione della crisi gli organismi costituiti da enti pubblici, purché sussistano adeguate garanzie di indipendenza e professionalità, iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia (possono iscriversi di diritto, dietro semplice richiesta gli organismi di conciliazione tenuti presso le C.C.I.A.A. e gli Ordini degli Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili e Notai (art. 15, co. 1, 2 e 3). Possono assumere le funzioni di OCC anche professionisti o società professionali, secondo i requisiti richiesti dall'art. 28 R.D 267/1972 (avvocati, dottori commercialisti, Esperti Contabili e Notai), nominati dal Presidente del Tribunale o dal giudice da questi delegato (art. 15, co 9). i secondi dal Tribunale. Per gli specifici compiti degli OCC nel procedimento di accordo di ristrutturazione, si vedano gli art. 7, co, 1; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13. Per gli specifici compiti degli OCC nel procedimento del piano del consumatore, si vedano gli art. 7, co. 1 <i>bis</i> ; art. 9; art. 12- <i>bis</i> ; art. 13.	
ATTESTAZIONI RELAZIONI DELL'OCC	<ul style="list-style-type: none">- Attestazione fattibilità (art. 9, co. 2);- Relazione consensi e raggiungimento quorum (art. 12, co. 1);- Attestazione definitiva di fattibilità (art. 12, co. 1).	<ul style="list-style-type: none">- Attestazione fattibilità (art. 9, co. 2);- Relazione particolareggiata (art. 9, co. 3-<i>bis</i>)
GIUDICE	Il Giudice Delegato: <ul style="list-style-type: none">- può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti (art. 9, co. 3-<i>ter</i>);- se la proposta contenuta nell'accordo	Il Giudice Delegato: <ul style="list-style-type: none">- può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti (art. 9, co. 3-<i>ter</i>);- se la proposta contenuta nel piano





	<p>soddisfa i presupposti di ammissibilità (art. 7), di contenuto (art. 8 e 9), di competenza del Tribunale (art. 9), fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione almeno 30 giorni prima del termine di legge per la comunicazione di consenso da parte dei creditori, ai creditori della proposta e del decreto (art. 10, co. 1);</p> <ul style="list-style-type: none">- con il decreto, di cui al punto precedente, equiparabile all'atto di pignoramento (art. 10, co. 5), il Giudice stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto; ordina, ove il piano preveda il trasferimento o l'affidamento a terzi di beni mobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto a cura dell'OCC; dispone che, sino al momento in cui l'omologa diventa definitiva, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, con eccezione dei titolari di crediti impignorabili (art. 10, co. 2); durante tale periodo le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (art. 10, co. 4);- se la proposta lo prevede, il giudice nomina un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori (art. 7, co. 1);- all'udienza accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità esposta (art. 10, co. 3). (Il giudice provvede d'ufficio alla revoca con decreto reclamabile innanzi al Tribunale – art. 11, co. 5);- Il giudice revoca d'ufficio con decreto reclamabile, l'accordo se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. art. 11, co. 5);- autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, dalla data del decreto di apertura della procedura sino alla data di omologa dell'accordo/piano (art. 10, co. 3-<i>bis</i>);- il giudice, omologa l'accordo secondo	<p>soddisfa i presupposti di ammissibilità (art. 7), di contenuto (art. 8 e 9), di competenza del Tribunale (art. 9), Il giudice, e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'OCC, la comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'udienza a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito del piano e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni (art. 12-<i>bis</i>, co. 1).</p> <ul style="list-style-type: none">- quando nella more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice con lo stesso decreto può disporre la sospensione degli stessi, fino a che il provvedimento di omologazione diventa definitivo (art. 12-<i>bis</i>, co. 2).- quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, ordina la trascrizione del decreto a cura dell'OCC. Con ordinanza di diniego il Giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata (art. 12-<i>bis</i>, co. 3).- Se la proposta lo prevede, il giudice nomina un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori (art. 7, co. 1);- Il giudice revoca d'ufficio con decreto reclamabile, Il piano se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 14-<i>bis</i>, co. 1, richiamo art. 11, co.5);- verifica la fattibilità del piano, l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, co. 1, terzo periodo; verifica che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;- omologa il piano del consumatore secondo le procedure stabilite all'articolo 12-<i>bis</i> (Procedimento di
--	---	---





	<p>le procedure stabilite all'articolo 12 (Omologazione dell'accordo);</p> <ul style="list-style-type: none">- nella fase di esecuzione dell'accordo: se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento, ovvero se previsto dall'accordo, il giudice su proposta dell'OCC nomina un liquidatore (art. 13, co.1); il giudice decide sulle contestazioni che hanno per oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi (art. 13, co. 2); il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della procedura e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità (art. 13, co. 3). In ogni caso il giudice, con decreto motivato, può sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi (art. 13, co. 3).- Ha accesso alle banche dati di cui all'art. 15, co. 1.	<p>omologazione del piano del consumatore).</p> <ul style="list-style-type: none">- nella fase di esecuzione del piano: se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento, ovvero se previsto dall'accordo, il giudice su proposta dell'OCC nomina un liquidatore (art. 13, co.1); il giudice decide sulle contestazioni che hanno per oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi (art. 13, co. 2); il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano del consumatore, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto omologa e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità (art. 13, co. 3).- In ogni caso il giudice, con decreto motivato, può sospendere gli atti di esecuzione del piano qualora ricorrano gravi e giustificati motivi (art. 13, co. 3).- Ha accesso alle banche dati di cui all'art. 15, co. 1.
EFFETTI DEL DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO O DEL PIANO DEL CONSUMATORE	Il deposito della proposta di accordo o del piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio (art. 9, co. 3- <i>quater</i>).	
EFFETTI DEL DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA	Il decreto di apertura della procedura è equiparato all'atto di pignoramento (art. 10, co. 5). Dalla data del decreto sino al momento in cui l'omologa diventa definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, con eccezione dei titolari di crediti impignorabili (art. 10, co. 2); durante tale periodo le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (art. 10, co. 4)	Quando nella more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice con lo stesso decreto può disporre la sospensione degli stessi, fino a che il provvedimento di omologazione diventa definitivo (art. 12- <i>bis</i> , co. 2). In sede di omologa, con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO	I creditori devono far pervenire, con lettera raccomandata a.r. o telefax o pec, all'OCC, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta con indicazioni di eventuali modifiche, almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata dal G.D. con il decreto di apertura della procedura Ai fini dell'omologazione, è necessario che l'accordo sia raggiunto con il consenso dei	Non prevista per l'omologazione del piano del consumatore il consenso dei creditori.





	<p>creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza, i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca per i quali la proposta prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione; il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. (art. 11, co. 1 e 2).</p>	
OMOLOGAZIONE	<p>Se l'accordo è raggiunto, l'OCC trasmette e tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della maggioranza, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei 10 giorni successivi i creditori possono sollevare eventuali contestazioni; decorso il termine, l'OCC trasmette al G.D. la relazione, allegando le contestazioni ricevute, è un'attestazione di definitiva fattibilità del piano previsto dall'accordo (Art. 12, co.1). Il giudice, verificato il raggiungimento della percentuale, l'idoneità del piano a garantire l'integrale pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti tributari per i quali è imposto il pagamento integrale, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria di cui alla sezione seconda (art. 12, co. 2). L'omologazione deve avvenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta (art. 12, co. 3-bis).</p>	<p>Il giudice, se la proposta soddisfa i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 (pagamento anche non integrale dei crediti prelatizi purché in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione del bene su cui insiste la causa di prelazione; pagamento integrale dei crediti tributari di cui art. 7, co. 1, terzo periodo, e insussistenza di cause di inammissibilità di cui art. 7, co.2), i requisiti di contenuto di cui all'art. 8 e 9 e di competenza del Tribunale (art. 9), e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'OCC, la comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'udienza a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito del piano e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni (art. 12-bis, co. 1). Quando nella more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice con lo stesso decreto può disporre la sospensione degli stessi, fino a che il provvedimento di omologazione diventa definitivo (art. 12-bis, co. 2). Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti tributari, e risolta ogni contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, verificati i requisiti di meritevolezza del consumatore, omologa il piano disponendo idonea forma di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, ordina la trascrizione del decreto a cura dell'OCC. Con ordinanza di diniego il Giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata (art. 12-bis, co. 3). Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in</p>





		misura non inferiore all'alternativa liquidatoria di cui alla sezione seconda (art. 12- <i>bis</i> , co. 4). L'omologazione deve avvenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta (art. 12- <i>bis</i> , co. 6)
ESECUZIONE DELL'ACCORDO O DEL PIANO	<p>Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento, ovvero se previsto dall'accordo/piano del consumatore, il giudice su proposta dell'OCC nomina un liquidatore (art. 13, co.1).</p> <p>L'OCC risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo/piano del consumatore e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità (art. 13, co. 2).</p> <p>Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura (in caso di accordo di ristrutturazione) e il decreto di omologa (in caso del piano del consumatore) e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità (art. 13, co. 3).</p> <p>In ogni caso il giudice, con decreto motivato, può sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo/piano del consumatore qualora ricorrano gravi e giustificati motivi (art. 13, co. 3).</p> <p>I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordi o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità dell'apertura della procedura (in caso di accordo), del decreto di omologa (nel caso del piano del consumatore). (art.13, co. 4)</p> <p>I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei due procedimenti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (art. 13, co 4-<i>bis</i>).</p>	
MODIFICA DELLA PROPOSTA IN CORSO DI ESECUZIONE	Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo con l'ausilio dell'OCC, può modificare la proposta (art. 13, co. 4- <i>ter</i>).	
ANNULLAMENTO ACCORDO	<p><u>Annullamento</u>: l'Accordo può essere annullato dal Tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente dissimulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento (art. 14, co. 1) (non oltre 2 anni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimo adempimento).</p> <p>L'annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 14, co. 4).</p>	
REVOCA RISOLUZIONE CESSAZIONE EFFETTI DELL'OMOLOGA DEL PIANO	<p><u>Risoluzione</u>: se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite e se l'esecuzione dell'accordo diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso (art. 14, co. 2) (in ogni caso entro un anno dalla scadenza del termine previsto per l'ultimo adempimento).</p> <p>La risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 14, co. 4).</p> <p><u>Revoca</u>: l'accordo cessa di diritto di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di</p>	<p><u>Revoca</u> del piano del consumatore (richiamato dall'art. 14-<i>bis</i>, co. 1 l'art. 11, co. 5): il piano cessa di diritto di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Il piano è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile.</p> <p><u>Cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore</u>: il Tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore dichiara cessati gli effetti del piano del</p>





	<p>previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile (art. 11, co. 5).</p>	<p>consumatore quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente dissimulate attività inesistenti; se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite e se l'esecuzione dell'accordo diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore (art. 14-<i>bis</i>, co. 2) (in ogni caso in ogni caso entro un anno dalla scadenza del termine previsto per l'ultimo adempimento). La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 14-<i>bis</i>, co. 5).</p>
CONVERSIONE DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE IN LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	<p>In caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, su istanza del debitore o di uno solo dei creditori, il giudice dispone con decreto la conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione (art. 14-<i>quater</i>, co. 1). Dispone la conversione anche in caso di revoca o risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano per cause imputabili al debitore (art. 14-<i>quater</i>, co.1).</p>	
SANZIONI (art. 16)	<p>Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro, il debitore che, al fine di ottenere accesso alla procedura di composizione della crisi aumenta o diminuisce il passivo, sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo, dolosamente dissimula attività inesistenti, produce documentazione contraffatta o alterata, sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte la documentazione relativa alla propria situazione debitoria, ovvero la propria documentazione contabile; nel corso della procedura, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore; dopo il deposito dell'accordo o del piano del consumatore e per tutta la durata della procedura, aggrava la propria posizione debitoria; intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore (art. 16, co.1). Il componente dell'OCC o il professionista che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati e alla fattibilità del piano, o che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro (art. 16, co. 2 e 3).</p>	
NORME APPLICABILI	ACCORDO DA SOVRAINDEBITAMENTO: art.6, co. 1 e 2 lett.a); art.7, co. 1, 2 e 2- <i>bis</i> ; art.8, co. 1, 2, 3, 4; art.9, co. 1, 2, 3, 3- <i>ter</i> , 3- <i>quater</i> , art.10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15, art. 16.	PIANO DE CONSUMATORE: art.6, co. 1 e 2 lett.a), b); art. 7, co. 1 (richiamato), 1- <i>bis</i> , 2; art.8, co. 1, 2, 4; art.9, co. 1, 2, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> , 3- <i>quater</i> ; art.11, co. 5; art.12- <i>bis</i> , art.13, co. 1, 3, 4, 4- <i>bis</i> , 4- <i>ter</i> ; art.14, co. 5 (richiamato), art.14- <i>bis</i> , art.15, art.16.





ALLEGATO II

Nota di deposito

IMPRENDITORE NON FALLIBILE

Contributo unificato da euro 98,00

Marca da bollo da euro 27,00

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

**Istanza per la nomina di un Organismo di Composizione della crisi
professionista o notaio ai sensi dell'art. 15, co. 9 L. 3/2012**

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale,

il sottoscritto ROSSI MARIO nato a Reggio Emilia (Re) il 01.05.1950 e residente a Reggio Emilia in via della Repubblica n. 1, codice fiscale: titolare dell'impresa individuale denominata avente ad oggetto l'attività di commercio al minuto di ed avente sede in Reggio Emilia via della Repubblica n. 10, iscritto al Registro delle Imprese al n./codice fiscale: – e al REA n., indirizzo di posta elettronica certificata: al quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio,

(oppure)

rappresentato e difeso dall' Avv. Verdi Marco

premesse

- che l'istante, in relazione ad **obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa**, versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6, co. 2 della legge 27





- gennaio 2012 n. 3 e tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che al fine di concludere un accordo con i suoi creditori, ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi disciplinate nella sezione prima e seconda della citata legge (accordo da sovraindebitamento o domanda di liquidazione del patrimonio);
 - che con riferimento ai parametri di cui all'art. 1 L.F., l'istante non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L. 3/2012 e che nei precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi;
 - che risulta pertanto necessaria la nomina di un professionista che possa svolgere le funzioni attribuibili agli organismi di composizione della crisi e con l'ausilio del quale proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di uno specifico piano;
 - che l'istante si impegna sin da ora a collaborare con l'organismo di composizione della crisi fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;
 - che il co. 9 dell'art. 15 della L. 3/2012 prevede che *"i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' art. 28 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato"*;

tutto ciò premesso, il sottoscritto

chiede





la nomina di un Professionista ai sensi dell'art. 15, co. 9 L. 3/2012 che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge.

Con osservanza.

Luogo e data

Firma





ALLEGATO II

Nota di deposito
Contributo unificato da euro 98,00
Marca da bollo da euro 27,00

CONSUMATORE

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Istanza per la nomina di un organismo di composizione della crisi

professionista o notaio ai sensi dell'art. 15, co. 9 L. 3/2012

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale,

il sottoscritto ROSSI MARIO nato a Reggio Emilia (Re) il 01.05.1950 e residente a Reggio Emilia in via della Repubblica n. 1, codice fiscale:

(oppure)

rappresentato e difeso dall' Avv. Verdi Marco

premesso

- che l'istante quale "**consumatore**" e in relazione alle obbligazioni assunte, versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6, co. 2 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che al fine di concludere un accordo con i suoi creditori, ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi disciplinate nella sezione prima della citata legge (accordo da sovraindebitamento e piano del consumatore);





- che con riferimento ai parametri di cui all'art. 1 L.F., l'istante non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L. 3/2012 e che nei precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi;
- che risulta pertanto necessaria la nomina di un professionista che possa svolgere le funzioni attribuibili agli organismi di composizione della crisi e con l'ausilio del quale proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di uno specifico piano;
- che l'istante si impegna sin da ora a collaborare con l'organismo di composizione della crisi fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;
- che il co. 9 dell'art. 15 della L. 3/2012 prevede che *"i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' art. 28 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato"*;

tutto ciò premesso, il sottoscritto

chiede

la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, co. 9 L. 3/2012 che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge.

Con osservanza.

Luogo e data

Firma





ALLEGATO III

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Cancelleria Fallimentare

***** *****

Procedura V.G. n.

Debitore istante:

Giudice Delegato: Dott. Luciano Varotti

Accettazione incarico professionista ex art. 15, co. 9 L. 3/2012

Ill.mo Signor Giudice,

la sottoscritta dott. ROSSINI MARIA con studio in Reggio Emilia (Re) via della Costituzione n. 1,
codice fiscale: nominata dalla S.V. con provvedimento in data
00.00.2015 professionista ex art. 15, co. 9 L. 27 gennaio 2012 n. 3 per la procedura indicata in
epigrafe,

dichiara

- che non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità ad assumere la carica ex art. 28 L.F.;
- che non ha mai prestato la propria opera professionale a favore del soggetto debitore, di non essersi mai ingerita nell'impresa del medesimo e di non avere con i componenti della stessa, rapporti di parentela o affinità;

comunica

di accettare l'incarico e ringrazia l'Onorevole Tribunale per la fiducia accordatagli.

Con osservanza.

Reggio Emilia,.....

Il professionista designato OCC





ALLEGATO IV

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Cancelleria Fallimentare

***** *****

Procedura V.G. n.

Debitore istante:

Giudice Delegato: Dott. Luciano Varotti

Istanza per autorizzazione all'accesso ai dati ex art. 15, co. 10 L. 3/2012

Ill.mo Signor Giudice,

la sottoscritta dott. ROSSINI MARIA con studio in Reggio Emilia (Re) via della Costituzione n. 1, codice fiscale: nominata dalla S.V. con provvedimento in data 00.00.2015 professionista ex art. 15, co. 9 L. 27 gennaio 2012, n. 3 per la procedura indicata in epigrafe,

premesse

- che l'Organismo di composizione della crisi deve verificare la veridicità dei dati contenuti nel piano e nei documenti allegati nonché attestare la fattibilità del piano stesso ai sensi dell'art. 15 co. 6 L. n. 3/2012;

chiede

che la S.V., in relazione al debitore istante, voglia autorizzare la scrivente all'accesso dei dati presenti presso l'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi, alla centrale di allarme interbancaria, all'archivio informatizzato degli assegni e ad ogni altra banca dati anche tributaria compreso l'archivio centrale informatizzato, così come previsto dall'art. 15 co. 10 L. 3/2012.

Con osservanza.

Reggio Emilia

Il professionista designato OCC





ALLEGATO V

ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.....
REFERENTE Dott.....
Iscritto al n....del Registro c/o Ministero Giustizia

Il/La sottoscritto/a.....designato/a Gestore della Crisi nel procedimento cron.n.....con provvedimento del....., in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (D.M.n.202/2014)

accetta

l'incarico conferito e, sotto la propria responsabilità civile e penale,

attesta

a) di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

b) di non essere in una delle situazioni previste dall'art.2399 C.C. cioè

- di non essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art.2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali o dagli altri albi professionali in cui possono essere iscritti i sindaci delle società o di aver perso la qualifica di professore universitario in materie economiche e giuridiche.





La presente dichiarazione di indipendenza sarà comunicata al Tribunale competente contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

In fede

Reggio Emilia,

Il Gestore della Crisi

Dott./Dott.ssa.....

